



COMUNE DI COGGIOLA

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N.5/10 DEL 14/01/2026

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER BONIFICA IGIENICO SANITARIA SCUOLE - ANNO 2026

L'anno duemilaventisei del mese di gennaio del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Amministrativo

Premesso che si rende necessario assicurare un servizio di bonifica igienico sanitaria preventiva in tutti gli edifici comunali con particolare attenzione alle scuole e relativi refettori;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Richiamato l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di

beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

- il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che:

- è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta BIORAT di SCAFFIDI Luca & C. s.a.s. con sede in Cavaglià (BI) in quanto la medesima è in grado di fornire il servizio di cui trattasi ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo di € 600 più IVA 22%;

Richiamato l'articolo 49, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire un servizio di bonifica igienico sanitaria negli edifici comunali con particolare attenzione agli edifici scolastici e relativi refettori;
- l'oggetto del contratto sono interventi di derattizzazione e interventi di monitoraggio insetti striscianti effettuati da personale tecnico specializzato;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

- Il CIG relativo all'affidamento è: B9F3D581E0

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- la determinazione sindacale n. 13/2025 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 51 della Legge 08/06/1990, n. 142, (ora articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000), a seguito di incarico e definizione di posizione organizzativa;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al periodo 2026/2028 – articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 15/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario relativa al periodo 2026/2028 – articolo 151, D.Lgs. 267/2000 e articolo 10, D.Lgs. 118/2011;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2023;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,

DETERMINA

- 1) DI AFFIDARE alla ditta BIORAT di SCAFFIDI Luca & C. s.a.s. con sede in Cavaglià (BI) il servizio di cui in premessa, per un importo complessivo annuo di euro 600,00 più IVA 22%;
- 2) DI ASSUMERE, in conto competenza del bilancio corrente, a titolo di spesa, impegno per complessivi € 732,00 IVA compresa, come segue:

ANNO	N.	IMPORTO	VOCE	CAPITOLO	ART.	CODICE
2026	44	€ 244,00	1460	2	5	04.01.1
2026	45	€ 244,00	1680	2	1	04.02.1
2026	46	€ 244,00	1570	2	1	04.02.1

- 3) DI PROCEDERE alla stipula del contratto attraverso comunicazione commerciale;
- 4) DI INOLTARE copia della presente al Servizio Finanziario.

**Il Responsabile del Settore
Firmato Digitalmente
Mirella Velatta**